

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3803 del 27/07/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CLAI SOC. COOP. AGRICOLA per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione Salumi, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3934 del 26/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CLAI SOC. COOP. AGRICOLA** per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione Salumi, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CLAI SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 00317470375 e P.IVA 00502551203) per l'impianto destinato ad attività di Produzione e commercializzazione Salumi, sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con DET-AMB-2017-6790 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 09/01/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 14 del 10/01/2018 e successivamente modificato e aggiornato da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-5030 del 31/10/2019 (Sinadoc 26009/2019) e con DET-AMB-2021-433 del 01/02/2021 (Sinadoc 1678/2021), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE AACM con DET-AMB-2017-6790 del 20/12/2017, con scadenza di validità in data 09/01/2033 e dei successivi atti di modifica ed integrazione adottati da ARPAE AACM DET-AMB-2019-5030 del 31/10/2019 (Sinadoc 26009/2019) e con DET-AMB-2021-433 del 01/02/2021 (Sinadoc 1678/2021) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **CLAI SOC. COOP. AGRICOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CLAI SOC. COOP. AGRICOLA** (C.F. 00317470375 e P.IVA 00502551203) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 06/12/2022 (Prot. n. 41799) e in data 07/12/2022 (Prot. n. 41922) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di Installazione di un impianto di trigenerazione a servizio dello stabilimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 42000 del 07/12/2022 (pratica SUAP n. 42/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2022 al PG/2022/203009 e confluito nella **Pratica SINADOC 39665/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 41988 del 07/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2022 al PG/2022/204932 ha trasmesso l'indizione di una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine del rilascio del permesso a costruire per l'installazione di un impianto di trigenerazione a servizio dello stabilimento di lavorazione carni.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/208736 del 21/12/2022, viste le comunicazioni pervenute, ha richiesto al SUAP chiarimenti amministrativi e procedurali rispetto all'avviato procedimento di AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 44045 del 30/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/12/2022 al PG/2022/214179 ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo di rilascio dell'AUA fino ad avvenuta conclusione del procedimento edilizio di rilascio del Permesso a Costruire.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4385 del 07/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/02/2023 al PG/2023/22500, constatato l'avvenuto rilascio del permesso a costruire (agli atti di ARPAE in data 03/02/2023 al PG/2023/20344), ha comunicato il riavvio del procedimento amministrativo di rilascio dell'AUA precedentemente sospeso.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/44684 del 13/03/2023 ha richiesto la sospensione del procedimento amministrativo per l'acquisizione di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, così come richiesto da ARPAE APAM in data 06/03/2023 (PG/2023/39327) e contestualmente di coinvolgere l'AUSL di Imola – UOC Igiene e Sanità Pubblica, al fine di una valutazione del procedimento per gli aspetti sanitari di competenza.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10158 del 16/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2023 al PG/2023/47130, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento comunicando anche l'avvenuta trasmissione della documentazione di AUA all'AUSL di Imola.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11457 del 24/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2023 al PG/2023/52926, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni espresso da AUSL di Imola con prot. 0010919 del 22/03/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13339 del 06/04/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/04/2023 al PG/2023/61587, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 04/04/2023.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/75083 del 02/05/2023 ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con proprio Atto monocratico n. 777 del 12/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2023 al PG/2023/84627, ha trasmesso Nulla Osta con prescrizioni, per gli aspetti di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18942 del 18/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2023 al PG/2023/87513 ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale (prot.gen. 6974 del 10/05/2023) ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/94715 del 30/05/2023 ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti relativi alla matrice scarichi in acque superficiali ed emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 55576 del 14/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2023 al PG/2023/103852, ha trasmesso, per la proprie competenze, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con proprio Atto monocratico n. 931 del 15/06/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/06/2023 al PG/2023/106579, ha trasmesso Nulla Osta con prescrizioni, per gli aspetti relativi allo scarico in pubblica fognatura, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1298,80 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 515,10 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 22,10 (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
 - Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 251,60, (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)
 - Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,00, (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001)

Bologna, data di redazione 25/07/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)¹³

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CLAI SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico SS1 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), preventivamente sottoposto a laminazione mediante un bacino di laminazione di 115 mc

Scarico SS2 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale)

Scarico SS3 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale)

Scarico SS4 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale)

Scarico SS5 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale)

Scarico SS6 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non contaminate in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), preventivamente sottoposto a laminazione mediante un bacino di laminazione di 133,38 mc

Scarico SS7 - Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) mediante una condotta interrata in uscita da un lago interno allo stabilimento nel quale confluiscono le acque reflue industriali delle acque di raffreddamento delle centrali frigorifere (spurgo torri evaporative CF1 e CF2) preventivamente tali acque vengono raccolte in una vasca di accumulo dove vengono utilizzate come riserva idrica antincendio, essendo a cielo aperto il lago raccoglie anche una quota di acque meteoriche; Ai fini del campionamento delle singole acque di processo in ingresso alla vasca di accumulo (CF1 e CF2, prima della miscelazione tra loro), verranno posizionate 2 condotte poste a monte della

stessa che, mediante idoneo salto di quota, consentiranno il campionamento dei due flussi di acqua reflua. Tali punti di campionamento sono rappresentati in planimetria come “punti di campionamento CF1 e CF2”

Scarico SS8 - Scarico in un fosso di campagna che confluisce nello Scolo Gambellara (Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque reflue industriali non contaminate costituito dall'unione delle acque di raffreddamento del trigeneratore (spurgo torre evaporativa e condensatore evaporativo) preventivamente campionabili mediante pozzetto di campionamento e ispezione, dalle acque di raffreddamento delle centrali frigorifere esistenti anch'esse preventivamente campionabili mediante pozzetto di campionamento e ispezione e dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti e dei piazzali. A monte dell'immissione è presente un bacino di laminazione di 270 mc

Altri scarichi ed immissioni

Scarico SS9 - di acque reflue industriali in pubblica fognatura delle acque nere di competenza del Comune di Imola (vedi Allegato B al presente atto)

Prescrizioni

1. Tutti i nuovi pozzetti/condotte di campionamento dovranno garantire il campionamento delle sole acque industriali di processo (troppo pieno vasca sbrinamenti, spurgo torri evaporative, condense) prima della miscelazione con le acque meteoriche e dovranno essere identificati, riconoscibili e accessibili. Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa ad Arpae e Comune una planimetria degli scarichi aggiornata con l'identificazione dei suddetti pozzetti.
2. Entro 2 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto di trigenerazione, dovrà essere effettuato un campionamento in ciascuno dei 2 nuovi punti di prelievo delle acque reflue di processo generate dal nuovo impianto. Le acque prelevate dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali per i parametri: **pH, COD, BOD5 (O2), Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale (NH4), Azoto nitroso (N), Cloruri (Cl-), Azoto nitrico (N), Solfati (SO4), Fosforo totale (P), Tensioattivi totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Metalli (Alluminio, Ferro, Rame, Zinco)**. Gli esiti analitici dovranno essere inviati allo Scrivente Presidio (aoobo@cert.arpa.emr.it).
3. Almeno una volta l'anno, si dovrà provvedere ad effettuare un campionamento in ciascuno dei 4 punti di prelievo delle acque reflue di processo. Le acque prelevate dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali per i parametri: **pH, COD, BOD5 (O2), Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale (NH4), Azoto nitroso (N), Cloruri (Cl-), Azoto nitrico (N), Solfati (SO4), Fosforo totale (P), Tensioattivi totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Metalli (Alluminio, Ferro,**

Rame, Zinco). Gli esiti analitici dovranno essere inviati allo Scrivente Presidio (aobo@cert.arpa.emr.it).

4. Le acque prelevate agli scarichi finali SS7 e SS8 dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali per i parametri: **pH, COD, BOD5 (O2), Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale (NH4), Azoto nitroso (N), Cloruri (Cl-), Azoto nitrico (N), Solfati (SO4), Fosforo totale (P), Tensioattivi totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Metalli (Alluminio, Ferro, Rame, Zinco).** La documentazione relativa agli esiti analitici dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
5. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, considerate le modalità di utilizzo delle aree esterne, non soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità, ma alla corretta gestione e manutenzione dei sistemi di raccolta comprensiva di periodici interventi di verifica funzionale e pulizia delle caditoie e dei pozzetti di ispezione;
6. Per la gestione di eventuali eventi accidentali che provochino il rilascio sui piazzali di sostanze liquide inquinanti (es: ribaltamenti di mezzi, incendi, ecc.) dovrà essere reso possibile il contenimento mediante l'immediata attivazione di idonee procedure d'emergenza che prevedano la possibilità di intercettazione di tali sostanze prima dell'immissione nei corpi idrici ricettori;
7. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali non si ritiene necessario richiedere ulteriori adeguamenti alle disposizioni di cui alla DGR. 286/2005 in quanto la situazione consolidata in essere non ha finora evidenziato fenomeni di contaminazione dei ricettori riconducibili alle immissioni delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di ristrutturazione radicale dello stabilimento e degli impianti o di utilizzo delle aree esterne per l'attività che possano originare contaminazione delle acque meteoriche, il titolare degli scarichi è tenuto a proporre sistemi più affinati per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne secondo le indicazioni della DGR 286/2005 punto 8 e della DGR 1860/2006;
8. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza;
 - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 - Tutti i pozzetti di ispezione e campionamento dovranno essere identificati, dovranno essere in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e, inoltre, mantenuti in perfetto stato di funzionalità, pulizia e manutenzione.
 - I pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
 - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e

- mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento presentati all'atto di autorizzazione unica.
- La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche.
 - Lo scarico non dovrà produrre inconvenienti ambientali e inquinamento della eventuale falda idrica superficiale.
9. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di quanto disposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in qualità di gestore del Corpo Idrico ricettore (Scolo consorziale Gambellara), nel proprio parere Prot.n. 8515 del 24/11/2017 e di quanto eventualmente disposto dallo stesso a seguito della prevista verifica finale prevista.
10. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
11. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
12. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
13. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto IP 210/2015 n.115/2015 P.G.n°9586 del 27/01/2015 CL 11.19/167/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2017-157 del 16/01/2017 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Bologna (fascicolo 11.19/167/2015) e di ARPAE (Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 15326/2016, Modifica Sostanziale Sinadoc n. 13672/2017, Modifica NON sostanziale Sinadoc n. 26009/2019, e Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 1678/2021).

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/12/2022 al PG/2022/203009).
- Elaborato "Scarichi Idrici" datato 04/04/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).
- Elaborato TAV 2 "Planimetria Generale – scarichi idrici – Stato di progetto" datato 27/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).
- Elaborato TAV 4 "Planimetria di Dettaglio – scarichi idrici – Stato di progetto" datato 27/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).

Pratica Sinadoc 39665/2022

Documento redatto in data 25/07/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CLAI SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue Industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico SS9 nella pubblica fognatura di via Gambellara (afferente al depuratore di Massa Lombarda (RA) mediante impianto di sollevamento di Sasso Morelli) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali e domestiche” originate dall’attività di produzione e commercializzazione salumi.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006;
- SS7, SS8 scarichi di acque reflue industriali provenienti dai sistemi di raffreddamento degli impianti presenti nello stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 55576 del 14/06/2023, con Nulla Osta all'autorizzazione allo scarico Atto Monocratico n. 931 del 15/06/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/06/2023 al PG/2023/106579). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna con atto IP 210/2015 n.115/2015 P.G.n°9586 del 27/01/2015 CL 11.19/167/2015 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Copia precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata da ARPAE-SAC di Bologna con DET-AMB-2017-157 del 16/01/2017 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/167/2015) e di ARPAE (Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 15326/2016, Modifica Sostanziale Sinadoc n. 13672/2017, Modifica NON sostanziale Sinadoc n. 26009/2019, e Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 1678/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/12/2022 al PG/2022/203009).
- Elaborato “Scarichi Idrici” datato 04/04/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).
- Elaborato TAV 2 “Planimetria Generale – scarichi idrici – Stato di progetto” datato 27/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).
- Elaborato TAV 4 “Planimetria di Dettaglio – scarichi idrici – Stato di progetto” datato 27/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).

Pratica Sinadoc 39665/2022

Documento redatto in data 25/07/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 931 del 15/06/2023

OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE - CLAI SOC. COOP. AGRICOLA - VIA GAMBELLARA 62/A

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna con DET-AMB-2017-6790 del 20/12/2017 (rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico n. 14 del 10/01/2018) e aggiornata con successivi provvedimenti (in ultimo, provvedimento Arpae DET-AMB-2021-433 del 01/02/2021, rilasciato dal Comune di Imola con Atto Monocratico n. 296 del 11/02/2021);

Vista l'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 41799 del 06/12/2022, presentata dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CLAI Soc. Coop. Agricola (C.F. 00317470375, relativamente all'attività di produzione e commercializzazione salumi, sita in Imola via Gambellara 62/A;

Viste le integrazioni documentali presentate al Prot. Gen. 41922 del 07/12/2022, al Prot. Gen. 44608 del 28/12/2022 e al Prot. Gen. 13033 del 04/04/2023;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0055576/23 del 14/06/2023 pervenuta al Prot. Gen. 22438 del 14/06/2023 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche, derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione salumi della ditta CLAI Soc. Coop. Agricola sita a Imola in via

Gambellara 62/A, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione Prot. n. 0055576/23 del 14/06/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Lì, 15/06/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 14 giugno 2023
Prot. n. 0055576/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.:
ARPAE
- Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
- Area prevenzione ambientale
metropolitana - distretto imolese
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.109071/22 del 12/12/2022
Pa&S n.25/2022

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **CLAI Soc. Coop. Agricola – in sigla CLAI SCA - zona intervento: Imola - Loc. Sasso Morelli (BO) Via Gambellara nc.62/A** – attività di produzione e commercializzazione salumi.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CLAI Soc. Coop. Agricola – nella figura di Giovanni Bettini in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Imola – Loc. Sasso Morelli (BO) Via Gambellara nc.62/A P.Iva: 00502551203**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola - Loc. Sasso Morelli (BO) Via Gambellara nc.62/A**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione e commercializzazione salumi**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto e da pozzo**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali decadenti dall'attività di produzione salumi**
 - **Acque reflue domestiche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: grigliatura grossolana e fine, vasca di accumulo / equalizzazione**
 - **Trattamento reflui civili: vasche biologiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Gambellara**
(allaccio tramite condotta dedicata in pressione direttamente nella vasca di sollevamento dell'impianto di Sasso Morelli)
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Massa Lombarda (RA) – Via Argine San Paolo**

Vista la richiesta di Modifica Sostanziale AUA, avviata per progetto di installazione impianto di trigenerazione (cogeneratore e gruppo frigorifero ad assorbitori) per la produzione di energia elettrica il recupero di calore e la produzione di freddo;

Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav.29 del 30/11/2022 – planimetria generale Rete Fognaria e scarichi idrici – identificazione pozzi;
- Relazione tecnica – Allegato 1 del 02/12/2022;
- Schema a blocchi processo produttivo del 02/12/202

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n34466/23 del 06/04/2023 comprensive di:

- Elaborato grafico Tav.29 del 30/11/2022 – planimetria generale Rete Fognaria e scarichi idrici – identificazione pozzi
- Relazione tecnica scarichi idrici del 04/04/2023;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- il rinnovo tecnologico degli impianti, essendo volto esclusivamente al miglioramento dell'approvvigionamento delle risorse energetiche, non comporterà modifiche significative del ciclo produttivo né di aumento della capacità produttiva dello stabilimento;
- non verranno apportate modifiche quali-quantitative dei reflui afferenti allo scarico in pubblica fognatura, ovvero tutte le acque reflue generate dai nuovi impianti di servizio saranno convogliate allo scarico in altro corpo idrico ricettore /acque superficiali;
- l'installazione dei nuovi impianti richiederà invece modifiche al layout delle reti fognarie;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Richiamati i pareri allo Scarico di Hera Spa Prot.n.96455 del 05/09/2016, Prot.n.4847 del 20/04/2017 e Prot.n. 97198 del 14/10/2019 rilasciati a nome della ditta medesima e relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **Si recepisce l'elaborato grafico riveduto e si aggiorna il medesimo allegato afferente ai precedenti pareri Hera Spa sopra richiamati, di cui diventa parte integrante e di cui restano valide tutte le prescrizioni e le deroghe ivi contenute ad esclusione delle seguenti modifiche:**

- 1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Gambellara l'immissione indicata in planimetria al punto SS9 derivante dall'insieme di acque reflue industriali e domestiche;
- 2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) al personale incaricato di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse

in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/ldr;

4) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;

5) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CLAI SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione salumi svolta dalla società C.L.A.I. Società Cooperativa Agricola, nello stabilimento posto in comune di Imola, via Gambellara n° 62 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società C.L.A.I. Società Cooperativa Agricola è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA N°1 – METANO – POT. TERMICA NOMINALE 0,697 MW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA N°2 – METANO – POT. TERMICA NOMINALE 0,697 MW

Portata massima	8600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di concentrazione massima in emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E12**PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI**

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione in quanto proveniente da impianto termico civile alimentato a metano, con potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

EMISSIONE E14**PROVENIENZA: CALDAIA N°3 – METANO - POT. TERMICA NOMINALE 2,325 MW**

Portata massima	19400 Nm ³ /h
Altezza minima	6.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione esistente, in quanto autorizzato ed in esercizio in data antecedente al 20 dicembre 2018.

Ai sensi del l'art 273-bis, c.5, a partire dal 1° gennaio 2030 è modificato il valore di concentrazione massima per l'inquinante Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
--	------------------------

Se necessario, il Gestore di stabilimento dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E19**PROVENIENZA: CALDAIA N°4 – METANO – POT. TERMICA NOMINALE 1,162 MW**

Portata massima	1300 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione esistente, in quanto autorizzato ed in esercizio in data antecedente al 20 dicembre 2018.

Ai sensi del l'art 273-bis, c.5, a partire dal 1° gennaio 2030 è modificato il valore di concentrazione massima per l'inquinante Ossidi di azoto:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

Se necessario, il Gestore di stabilimento dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante ossidi di azoto

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: ASPIRATORE INFARINATURA E SOFFIATURA

Portata massima 15000 Nm³/h
Altezza minima 5 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E16 – E17

PROVENIENZA: SALDATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione e i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E21 - E24

PROVENIENZA: MACCHINA LAVA VAGONETTI

Portata massima 3500 Nm³/h
Altezza minima 7.50 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E23
PROVENIENZA: INFARINATURA SPRAY

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7.50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E25 - E26
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SPEZIATURA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Per i punti di emissione E25 ed E26 non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E27
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE INFARINATURA E SOFFIATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: a getto d'acqua

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E28
PROVENIENZA: MACCHINA LAVA CARRELLI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: TRIGENERAZIONE

Portata massima 5000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 95 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 15 mg/Nm³

(*) Valore limite che si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile gas metano.

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 15%.

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: MACCHINA LAVACARRELLI

EMISSIONI E20 - E29

PROVENIENZA: MACCHINA LAVASALAMI

EMISSIONI E30 - E31

PROVENIENZA: SCRUBBER PER ABBATTIMENTO NH₃

EMISSIONI da E32 a E36

PROVENIENZA: SCRUBBER PER ABBATTIMENTO NH₃

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SALA FUMATORI

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: TORRE EVAPORATIVA

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: CONDENSATORE EVAPORATIVO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di
----------------------	---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E38 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E38, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

10. Prescrizioni Sanitarie


Con riguardo alle emissioni diffuse ed in relazione al rischio Legionella, la società è tenuta al rispetto di quanto stabilito da AUSL di Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica – UOC Igiene e Sanità Pubblica con propria nota PG 0010919 del 22/03/2023 (pervenuta agli atti di ARPAE in data 24/03/2023 al PG/2023/52926) che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato C

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/12/2022 al PG/2022/203009)
- Parere PG 0010919 del 22/03/2023 per gli aspetti igienico sanitari sulle emissioni diffuse di AUSL di Imola

Pratica Sinadoc n°39665/2022

Documento redatto in data 25/07/2023



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0010919
DATA: 22/03/2023
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0010158/2023 - ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ CLAI SOC. COOP. AGRICOLA SITA A IMOLA IN VIA GAMBELLARA 62/A. (D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59) - - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER RICHIESTA INTEGRAZIONI -

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Carolina Ianuale

CLASSIFICAZIONI:

- [20]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0010919_2023_Lettera_firmata.pdf:	Ianuale Carolina	C73C3B8FBC0AB468CC1F7FC4EF792465 AD5B1043AD0FF0DFFA48D442BB1D1FFD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Il Medico Igienista

Comune Di Imola - Servizio Sviluppo
Economico E Progetti Europei
suap@pec.comune.imola.bo.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0010158/2023 - ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ CLAI SOC. COOP. AGRICOLA SITA A IMOLA IN VIA GAMBELLARA 62/A. (D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59) - - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER RICHIESTA INTEGRAZIONI -

In relazione alle comunicazioni pervenute in merito all' oggetto della domanda, con n° prot. 251/2023, 5163/2023, e 10136/2023,

si esprimono le seguenti considerazioni, al fine del rilascio dell' AUA:

- In relazione al rischio legionella, i trattamenti biocidi previsti per i punti di emissione diffusi (torre evaporativa e condensatore evaporativo) dovranno costituire parte integrante del processo di valutazione del rischio legionellosi, che includa la redazione di un documento di valutazione del rischio legionella e l' effettuazione di controlli periodici, secondo quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi nonché dalla DGR 828/2017;
- Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera convogliate previste dal nuovo impianto, in considerazione della tipologia di inquinanti previsti (NO, CO), pur tenendo conto che nell' area nella quale verrà realizzato non risultano essere presenti recettori con utenze sensibili (strutture sanitarie o plessi scolastici), il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dovrà essere garantito da idoneo monitoraggio le cui modalità e tempistiche dovranno essere stabilite dall' Autorità Competente nell' atto autorizzativo.

Firmato digitalmente da:

Carolina Ianuale

Responsabile procedimento:
Stefano Giuntini

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CLAI SOC. COOP. AGRICOLA
Comune di Imola (BO), via Gambellara n. 62

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società **CLAI SOC. COOP. AGRICOLA** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Produzione e commercializzazione Salumi.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/75083 del 02/05/2023.
- Visto il Nulla Osta acustico del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 777 del 12/05/2023 con prescrizioni

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/75083 del 02/05/2023, con Nulla Osta acustico Atto Monocratico n. 777 del 12/05/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/05/2023 al PG/2023/84627). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/167/2015) e di ARPAE (Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 15326/2016, Modifica Sostanziale Sinadoc n. 13672/2017, Modifica NON sostanziale Sinadoc n. 26009/2019, e Modifica Non Sostanziale Sinadoc n. 1678/2021).
- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/11/2022 da Tecnici Competenti in Acustica iscritti all’Albo incaricato dalla società CLAI SOC.COOP.AGRICOLA relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 12/12/2022 al PG/2022/203009 e successivamente integrato in data 06/04/2023 al PG/2023/61587).

Pratica Sinadoc 39665/2022

Documento redatto in data 25/07/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 777 del 12/05/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - CLAI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA - VIA GAMBELLARA 62/A

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 41799 del 06/12/2022 e integrata al Prot. Gen. 41922 del 07/12/2022, presentata dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CLAI Soc. Coop. Agricola (C.F. 00317470375) per l'attività di trasformazione e commercializzazione di carni suine sita in Imola via Gambellara 62/A;

Vista la documentazione integrativa pervenuta al Prot. Gen. 13033 del 04/04/2023;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 75083/2023 del 02/05/2023, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 16114 del 02/05/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica A.U.A. citata in premessa, per l'attività CLAI Soc. Coop. Agricola sita ad Imola in via Gambellara 62/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione, pervenuta al Prot. Gen. n. 16114 del 02/05/2023, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 12/05/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 39665/22

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e Acque Reflue
c.a. L. Piana

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Domanda di AUA ditta CLAI Soc. Coop Agricola, sita in Imola (BO) – Via Gambellara n.62/A. Parere su valutazione impatto acustico.

In relazione al procedimento di AUA in oggetto, richiamata al Ns. richiesta di integrazioni trasmessa con PG/2023/39327 del 06/03/23, si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2023/61587 del 06/04/23.

Trattasi di nuova revisione della relazione previsionale di impatto acustico redatta, in data 27/03/23, da Tecnici Competenti in Acustica ai sensi della Legge 447/95, comprensiva di rilievi fonometrici e simulazioni acustiche finalizzate a verificare il rispetto del valore limite assoluto e del valore limite differenziale di immissione sonora sia nel periodo diurno che nel periodo notturno; viene infatti dichiarato che le sorgenti sonore della ditta CLAI Soc. Coop Agricola, la cui attività consiste nella trasformazione delle carni suine in salumi e loro relativa commercializzazione, saranno attive in entrambi i periodi di riferimento temporali.

La richiesta di modifica dell'AUA è relativa alla prevista installazione di un impianto di trigenerazione presso lo stabilimento in questione.

Oltre allo stabilimento produttivo in esame il clima acustico dell'area è influenzato da altre sorgenti sonore, alcune delle quali riconducibili alla proprietà della ditta CLAI, quali un impianto di biogas e un allevamento suinicolo; si segnalano anche sorgenti sonore riferite ad attività agricole e ad infrastrutture stradali quali Via Gambellara e Strada Provinciale 610 Selice.

Le principali sorgenti sonore riconducibili all'attività di produzione e commercializzazione di carni suine sono rappresentate, oltre che dall'impianto di trigenerazione in progetto, anche da altri impianti quali compressori, torre evaporativa, chiller celle frigorifere, ventilatori, scrubber, traffico mezzi pesanti, ecc..

In prossimità dello stabilimento in oggetto sono presenti alcune residenze a carattere rurale; vengono in proposito individuati complessivamente n.7 ricettori la cui distanza dal confine aziendale risulta compresa fra 30 e 530 metri.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area dello stabilimento in Classe V, mentre tutti i ricettori residenziali risultano posti in Classe III.

Per la caratterizzazione delle sorgenti sonore attinenti all'attività produttiva, e alle altre sorgenti riconducibili alla ditta CLAI, sono state eseguiti rilievi fonometrici in prossimità della maggior parte degli impianti presenti nell'area dello stabilimento in esame, dell'allevamento di suini e dell'impianto a biogas, con le sorgenti in funzione a massimo regime.

Sono inoltre state utilizzate rilevazioni fonometriche eseguite nel periodo 2014 – 2016 presso altri impianti analoghi.

I livelli di pressione sonora delle nuove sorgenti introdotte dal progetto, ovvero dal trigeneratore costituito da n.1 cogeneratore, n.1 condensatore evaporativo e n.1 torre evaporativa, sono stati desunti dalle schede tecniche fornite dal produttore dell'impianto.

Il rumore residuo dell'area, caratterizzato dalle sorgenti stradali Via Gambellara e Strada Provinciale 610 Selice, è stato determinato con n.2 monitoraggi di 24 ore cadauno, eseguiti in data 21/03/23 in postazioni P1 e P2 poste in prossimità delle suddette strade, con microfono all'altezza di m.4.

Durante i rilievi sono stati acquisiti i diversi intervalli orari individuando, sia per il periodo diurno che per quello notturno, l'ora di morbida, caratterizzata dal più basso valore di $L_{Aeq,h}$; detti valori sono stati presi a riferimento per la stima del rumore residuo nel calcolo del valore limite differenziale di immissione sonora.

Le simulazioni acustiche sono state eseguite utilizzando il software previsionale SoundPlan 8.2, dopo opportuna taratura dello stesso, utilizzando lo standard normativo ISO 9613-2:1996 per le sorgenti industriali e lo standard normativo RLS90 per le sorgenti stradali.

I risultati delle simulazioni effettuate hanno evidenziato, con tutte le sorgenti sonore CLAI in funzione, il rispetto sia del valore limite assoluto che differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Si segnala che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto.

Sulla base di quanto sopra si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dalla messa in esercizio del nuovo impianto di trigenerazione dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti; entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.